

BANCA D'ITALIA

Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti

Comunicazione sugli adempimenti ex art. 3 del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 novembre 2005, recante disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento di importo non rilevante.

1. Premessa

In coerenza con l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario e con l'obiettivo di supportare la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro, la Banca d'Italia – con provvedimento dell'11 novembre 2005¹ (di seguito “Provvedimento BI-COMP”) – ha aggiornato la disciplina del sistema di compensazione dei pagamenti di importo non rilevante “BI-COMP”. In particolare, e con specifico riferimento al sottosistema “Dettaglio”, il cennato provvedimento ha limitato le competenze della Banca d'Italia, quale gestore di BI-COMP, alle sole attività di calcolo dei saldi multilaterali e di invio degli stessi al regolamento; le fasi precedenti a tali attività sono state invece affidate al mercato per lo svolgimento da parte degli operatori in regime di libera concorrenza.

Ai sensi dell'art. 3 del Provvedimento BI-COMP, i soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali nel sistema BICOMP - definiti nel provvedimento stesso “operatori incaricati” - sono gestori di servizi di infrastruttura; come tali essi sono tenuti a rispettare le norme e i principi dettati dalla Banca d'Italia nella funzione di Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti (di seguito “Sorveglianza”). Gli “operatori incaricati” sono tenuti inoltre ad osservare le prescrizioni fissate dall'art. 3 del Provvedimento BI-COMP per lo svolgimento delle attività propedeutiche, tra cui specifici obblighi informativi nei confronti della Sorveglianza.

La presente comunicazione riepiloga il quadro di riferimento normativo attualmente vigente per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali nel sistema BI-COMP, anche nell'ottica di fornire un supporto pratico agli “operatori incaricati” - presenti e futuri - per il corretto adempimento degli obblighi gravanti in capo ad essi, e dettaglia il contenuto dei previsti obblighi informativi.

2. Il ruolo svolto dagli “operatori incaricati”

Come espressamente previsto dal Provvedimento BI-COMP (art. 3, 2° comma), “lo svolgimento delle attività propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali costituisce attività di gestione di servizi di infrastruttura ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio 2004” (di seguito “Disposizioni di Sorveglianza”)².

Le Disposizioni di Sorveglianza – tenendo conto del ruolo cruciale svolto dalle infrastrutture per il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento - prevedono il rispetto di specifici principi da parte dei gestori delle infrastrutture medesime. Nel rinviare integralmente a quanto previsto dalle

¹ Pubblicato in G.U. n. 281 del 2.12.2005. Il testo, corredato di nota esplicativa, è disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/sistema_pagamenti/sorveglianza/Norm/BI

² Pubblicato in G.U. n. 75 del 30.3.2004 e disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia all'indirizzo indicato sub nota 1.

citare disposizioni, si richiama l'attenzione sulla ratio ad esse sottesa, volta a garantire da parte del gestore dell'infrastruttura la piena consapevolezza della delicatezza e dell'importanza del proprio ruolo sia in direzione degli utenti sia in direzione del sistema di pagamento cui l'infrastruttura si collega. L'attività di "operatore incaricato" realizza, infatti – in via diretta o indiretta - il collegamento tra le operazioni di pagamento *retail* svolte dagli enti finanziari per conto della clientela e le procedure del sistema BI-COMP, deputato alla loro compensazione e invio al regolamento.

Pertanto, nello svolgimento dell'attività di "operatore incaricato" assumono particolare rilievo, in maniera proporzionale alla rilevanza e alla dimensione operativa dei flussi trattati, i seguenti aspetti:

- a) la previsione di assetti organizzativi adeguati alla complessità dei compiti svolti e alla dimensione dei servizi offerti, in grado di assicurare nel tempo l'aderenza della funzionalità dell'infrastruttura alle richieste del mercato e alle esigenze del sistema di pagamento cui la stessa si raccorda;
- b) l'adozione di sistemi di controllo e di contenimento dei rischi adeguati alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'attività svolta. A tali fini sono necessari processi gestionali chiaramente regolati e documentati in tutte le loro fasi, nonché meccanismi di monitoraggio delle diverse attività, specie nei raccordi con le controparti (utilizzatori e sistemi serviti), capaci di assicurare un puntuale presidio dell'operatività corrente e di far fronte con efficacia all'insorgere di eventuali situazioni critiche;
- c) il riferimento a *standard* e *best practices* riconosciuti a livello internazionale, nonché l'utilizzo di standard tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato (*end-to-end straight-through-processing*) delle operazioni e che siano coerenti con l'obiettivo di realizzare l'area unica dei pagamenti in euro;
- d) l'attivazione di efficaci raccordi con gli utilizzatori dei servizi resi, atti a promuovere la piena consapevolezza delle modalità di funzionamento dei servizi stessi e dei potenziali rischi ad essi connessi, anche in considerazione degli effetti sulla qualità dei servizi offerti all'utenza finale;
- e) la garanzia di adeguati livelli di continuità operativa.

*Fermo restando il richiamato principio di proporzionalità nell'applicazione di quanto sopra indicato, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti di carattere generale. Con riferimento al **punto a)**, rileva il ruolo degli organi amministrativi, di direzione e di controllo interno, cui spetta il presidio degli aspetti critici anche attraverso la previsione di reporting e un adeguato dimensionamento delle risorse tecniche e professionali. Relativamente al **punto b)**, meritano particolare attenzione la corretta tenuta delle basi dati, la disponibilità di efficaci strumenti di conoscenza dello stato delle transazioni in corso e di colloquio con le controparti, i meccanismi di tempestiva individuazione, contenimento e risoluzione dei malfunzionamenti, nonché il sistema di sicurezza. Per quanto riguarda il **punto c)**, per i piani di qualità, di continuità operativa e di sicurezza va eventualmente valutata la possibilità del loro assoggettamento a valutazione da parte di terze parti ovvero a certificazione eseguita da laboratori di valutazione accreditati presso enti a ciò delegati. In merito al **punto d)**, rileva la definizione nei contratti, secondo criteri di trasparenza ancorati a prefissati livelli di servizio, di tutte le modalità di svolgimento dell'attività e delle connesse responsabilità, nonché delle misure di contenimento dei rischi adottate. A quest'ultimo scopo, specifica attenzione è da riservare ai meccanismi di coordinamento con gli utilizzatori dei servizi stessi da attivare in caso di progettazione di nuovi servizi e di modifiche alle procedure di acquisizione e trattamento delle informazioni. Per quanto attiene al **punto e)**, infine, la Sorveglianza si riserva di formulare specifiche indicazioni in relazione all'operatività programmata e a quella effettivamente riscontrata.*

3. Obblighi informativi

In coerenza con quanto previsto dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia (art. 6 delle Disposizioni di Sorveglianza e art. 3, ultimo comma, del Provvedimento BI-COMP), i soggetti che intendono avviare l'esercizio dell'attività di "operatore incaricato", nonché gli "operatori incaricati"

già attivi, sono tenuti a fornire alla Sorveglianza informazioni atte a consentire la verifica del rispetto delle norme e dei principi ad essi applicabili. La citata verifica è effettuata in rapporto all'esigenza di garantire il funzionamento affidabile ed efficiente del sistema BI-COMP, preservare la regolare operatività del sistema dei pagamenti nazionale, sostenere lo sviluppo e l'armonizzazione dei servizi di pagamento a livello europeo, in coerenza con quanto definito dalle linee guida e dai principi formulati dal Sistema Europeo di Banche Centrali.

3.1. Avvio dell'esercizio dell'attività di "operatore incaricato"- obblighi informativi preventivi

I soggetti che intendono avviare l'esercizio dell'attività di "operatore incaricato" trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (individuata in relazione alla sede legale dell'operatore medesimo) una relazione ("Programma di Attività") finalizzata a descrivere in modo esauriente e sintetico le modalità con le quali viene assicurata l'aderenza ai principi e agli obiettivi richiamati al punto 2. La relazione dovrà essere redatta secondo la seguente struttura:

- caratteristiche delle attività svolte dalla società, eventualmente anche in aggiunta e diverse da quella di "operatore incaricato", e percentuale di incidenza dell'attività di "operatore incaricato" rispetto alle altre in termini di personale addetto e previsione di fatturato;
- modalità con le quali sono organizzate le diverse attività di offerta di servizi nei confronti di utenti esterni, e in particolare quella di "operatore incaricato", con riferimento alla progettazione, erogazione e controllo dei servizi;
- informazioni rilevanti sulle modalità di accesso e sulla gestione dei rapporti con gli utilizzatori del servizio, menzionando l'esistenza di eventuali meccanismi di raccordo in fase di progettazione ed evoluzione del servizio, fornendo anche copia dei contratti che verrebbero sottoscritti con gli utilizzatori stessi;
- evidenza dei livelli di servizio che verrebbero contrattualizzati e delle procedure previste per la gestione delle emergenze;
- analisi dei principali profili di rischio attinenti all'attività e spiegazione dei presidi adottati per contenerli.

Ove il soggetto che intende avviare l'attività sia costituito in forma societaria, in aggiunta al "Programma di Attività" deve essere anche trasmessa: i) copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli ultimi due bilanci ufficiali; ii) una relazione contenente l'indicazione dei partecipanti al capitale sociale (con indicazione delle relative quote), le eventuali partecipazioni detenute in altre società, nonché l'appartenenza a gruppi, con indicazione, in quest'ultimo caso, della sussistenza o meno di limitazioni all'offerta di servizi quale "operatore incaricato" al di fuori del gruppo medesimo.

Dal punto di vista operativo, si rammenta infine che lo svolgimento dell'attività di "operatore incaricato" è subordinata alla sottoscrizione della "lettera contratto", allegata alla "Guida per gli operatori" del sistema BICOMP, e alla effettuazione degli appositi collaudi con la Banca d'Italia³.

3.2. Esercizio dell'attività di operatore incaricato - obblighi informativi periodici

Dopo l'avvio dell'operatività, entro il mese di marzo di ogni anno, gli "operatori incaricati" inviano direttamente all'Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia una relazione atta ad aggiornare, ove del caso, le informazioni già trasmesse e ad illustrare in modo

³ La "Guida" è disponibile sul sito Internet della Banca d'Italia all'indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/sistema_pagamenti/pagamenti/bicomp/GUIDA%20OPERATORI%202006.pdf

sinтетico, con riferimento all'anno precedente, gli aspetti salienti dell'attività svolta, avuto riguardo in particolare:

- ai complessivi risultati dell'attività svolta, in termini operativi ed economico-finanziari;
- allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dell'operatività e di analisi e controllo dei rischi (livelli di servizio, gestione dei malfunzionamenti e delle emergenze, ecc.), fornendo copia di estratti di eventuali rapporti di auditing interno ed esterno riguardanti tali aspetti;
- alle principali modifiche che abbiano eventualmente caratterizzato l'assetto strutturale e i meccanismi di raccordo con gli utilizzatori dei servizi offerti;
- ai principali progetti in corso o programmati, distintamente per le attività oggetto della presente comunicazione, per quelle comunque inerenti all'area dei pagamenti ed eventualmente per le altre.

Gli "operatori incaricati" dovranno inoltre fornire all'Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia un *report* trimestrale contenente:

- il dettaglio del numero e degli importi dei pagamenti trattati in qualità di "operatore incaricato", aggregati per mese e divisi per famiglia applicativa;
- il *report* dei malfunzionamenti e degli incidenti verificatisi nel corso del trimestre;
- l'evidenza sintetica dei livelli di servizio, dei malfunzionamenti e degli incidenti registrati nel periodo.

In aggiunta a ciò, gli "operatori incaricati" sono tenuti a dare notizie tempestive all'Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia su malfunzionamenti o incidenti di particolare rilevanza, fornendo dettagliata illustrazione delle cause che li hanno determinati, nonché sugli impatti e sui rimedi adottati.

Infine, gli "operatori incaricati" comunicano senza indugio all'Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia ogni mutamento rilevante delle condizioni dichiarate nella fase preliminare all'esercizio dell'attività ovvero ai sensi del successivo punto 3.3., ivi inclusi interventi significativi riguardanti attività diverse da quella di "operatore incaricato", nonché eventuali modifiche della compagine sociale, degli organi e delle partecipazioni detenute.

3.3. Regime transitorio e previsioni finali

I soggetti che alla data della presente comunicazione già svolgono l'attività di operatore incaricato, entro la fine dell'anno 2006, forniscono all' Ufficio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia una relazione contenente le informazioni di cui al punto 3.1.

Le informazioni fornite ai sensi della presente comunicazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), delle Disposizioni di Sorveglianza, saranno utili anche per l'individuazione delle c.d. "infrastrutture qualificate", valutate tali dalla Banca d'Italia "tenendo conto del numero o delle caratteristiche delle informazioni trattate, nonché dello svolgimento di attività di accentramento e di smistamento delle informazioni medesime ai fini della loro trasmissione ai sistemi di pagamento" (cfr. art. 1, lett. f, delle Disposizioni di Sorveglianza). L'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie della gestione di servizi di infrastruttura qualificata verrà comunicata dalla Banca d'Italia agli operatori interessati anche ai fini del rispetto dei principi specificamente previsti per le infrastrutture della specie (cfr. art. 4, 2° comma, delle stesse Disposizioni di Sorveglianza).

La presente comunicazione è pubblicata sul sito Internet della Banca d'Italia⁴ e resa disponibile presso le Filiali dell'Istituto.

Roma, 25 luglio 2006

⁴ www.bancaditalia.it